

**SCHEMA DI MODIFICA DELL'ACCORDO DI FINANZIAMENTO
PER LA GESTIONE DEL FONDO DI FONDI "SAIM (Fondo di Sviluppo Abruzzo per le Imprese)"
Istituito con il contributo del POR FESR ABRUZZO 2014-2020 E DI ALTRI FONDI REGIONALI**

TRA

L'Autorità di Gestione Unica Fesr/Fse del Por Fesr Abruzzo 2014-2020 (di seguito denominata "AdG"), con sede in L'Aquila, Via L. Da Vinci - c/o Palazzo Silone, rappresentata da _ _ _ _ _

E

La **FIRA S.p.A** (di seguito denominata "FIRA"), con sede in con sede in Pescara, Via E. Ferrari n. 155 rappresentata dal Presidente, dott.

(di seguito, anche congiuntamente definite le "Parti", e singolarmente, la "Parte")

Considerato che:

- con la D.G.R. n. 833 del 27/12/2017:
 - sono stati indicati gli indirizzi in merito all'attuazione delle Azioni 3.5.1 e 3.6.1 dell'Asse III e dell'Azione 3.6.1 dell'Asse IX del POR FESR Abruzzo 2014/2020;
 - è stata prevista l'istituzione di un Fondo di Fondi per un importo pari a € 30.000.000,00 e sono state incaricate le strutture amministrative competenti di espletare le procedure previste dal D. Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento ai sensi dell'art. 192 del medesimo D. Lgs alla società in-house Fi.R.A. S.p.A. della gestione del Fondi di Fondi;
 - a fronte di una dotazione complessiva del Fondo dei Fondi pari a € 30.000.000,00, l'importo da versare è stato quantificato in € 17.270.272,48, tenuto conto della capienza nelle previsioni di bilancio 2017 per € 14.270.272,48 e del bilancio 2018 per € 3.000.000,00;
 - è stato approvato lo schema di Accordo di finanziamento tra la Regione Abruzzo e Fi.R.A. S.p.A. per la gestione del Fondo di Fondi SAIM (Fondo di Sviluppo Abruzzo per le Imprese);
- con la Determinazione dell'Autorità di Gestione Unica FESR-FSE n. DPA 246 del 28/12/2017 recante *"POR FESR Abruzzo 2014/2020 – Azioni 3.5.1, 3.6.1. Attuazione degli strumenti finanziari attraverso il Fondo dei Fondi SAIM "Fondo di Sviluppo Abruzzo per le Imprese"* di cui al punto 27 dell'art. 2 del Reg. (UE) 1303/2013 con il contributo del POR FESR Abruzzo 2014-2020, è stato disposto l'affidamento della gestione del Fondo di Fondi alla società in house Fi.R.A. S.p.A.;
- in data 28 dicembre 2017 è stato stipulato tra la Regione Abruzzo e Fi.R.A. S.p.A. l'Accordo di Finanziamento (AdF) per la gestione del Fondo di Fondi SAIM (Fondo di Sviluppo Abruzzo per le Imprese) istituito con il contributo del POR FESR Abruzzo 2014-2020 (di seguito AdF) con una dotazione di € 30.000.000,00, il cui importo iniziale trasferito alla società in house Fi.R.A. S.p.A. ammonta a € 17.270.272,88;
- con la Nota n. Prot. RA/0075156/18 del 15/03/2018 del Servizio competente per i controlli di Primo Livello, avente ad oggetto, *"Attuazione degli Strumenti Finanziari attraverso il Fondo dei Fondi SAIM. Affidamento diretto della gestione del fondo di fondi alla società in house Fi.R.A. S.p.A. – Controllo di 1° livello documentale sulle procedure di selezione. Osservazioni e integrazioni"* sono stati osservati alcuni punti dell'AdF sottoscritto in data 28.12.2017;
- a seguito di tali osservazioni, in data 30 aprile 2018, è stato stipulato tra la Regione Abruzzo e Fi.R.A. S.p.A. il Primo Addendum all'AdF sottoscritto il 28.12.2017;
- con Nota n. Prot. 219411/18 del 01/08/2018 dell'ADA, avente ad oggetto, *"Audit delle operazioni: verifica presso il Beneficiario Finale - POR FESR Abruzzo 2014/2020 - Verifiche"*

ispettive ex art. 127 del Regolamento (CE) n. 1303/2013 ed art. 27 del Regolamento (CE) n. 480/2014 e campionamento art. 28 del Regolamento (CE) 480/2014” sono stati osservati alcuni punti dell’AdF sottoscritto il 28.12.2017 e del primo Addendum all’AdF sottoscritto il 30.04.2018;

- con la D.G.R. n. 834 del 31.10.2018 la Giunta Regionale ha approvato:
 1. *Programma di Impiego delle Risorse POR-FESR 2014-2020 – STRUMENTI FINANZIARI – Azioni 3.5.1 e 3.6.1 dell’Asse III - FASE II* come da Delibera al fine di consentire l’impiego dell’intero ammontare del Fondo dei Fondi SAIM;
 2. ha stabilito di attivare una nuova Sezione (FASE II) del Fondo dei Fondi SAIM con nuovi prodotti finanziari a sostegno delle imprese (Azione 3.5.1: concessione di prestiti a MPMI, operanti sul territorio regionale di ammontare compreso tra 25.000.00 e 60.000,00 euro e Asse III – Azione 3.6.1: concessione di garanzie a MPMI operanti sul territorio regionale);
- con la medesima DGR è stato altresì autorizzato il versamento al suddetto del Fondo di € 12.729.727,12, a completamento della dotazione di € 30.000.000;
- al fine di disciplinare le ulteriori attività che Fi.R.A. S.p.A. deve svolgere a titolo di Soggetto Gestore del Fondo di Fondi “SAIM” con riferimento alle ulteriori risorse pari a € 12.729.727, 12 da trasferire al Fondo dei Fondi SAIM con la predetta DGR n. 834/2018, in data 02.11.2018 è stato stipulato tra la Regione Abruzzo e Fi.R.A. S.p.A. il Secondo Addendum all’AdF sottoscritto il 28.12.2017;
- con la DGR n. 577 del 30.09.2019 la Giunta Regionale ha modificato parzialmente il *“Programma di Impiego delle Risorse POR-FESR 2014-2020 – STRUMENTI FINANZIARI – Azioni 3.5.1 e 3.6.1 dell’Asse III - FASE II”* approvato con DGR n. 834/2018 e ha autorizzato l’Autorità di Gestione a procedere alla revisione e all’aggiornamento del Rapporto di Valutazione Ex Ante 2017 (VExA 2017) degli Strumenti Finanziari del POR FESR Abruzzo 2014-2020 e a procedere con la sottoscrizione del Terzo Addendum;
- in data 30.10.2019 è stato stipulato il Terzo Addendum all’Accordo di Finanziamento sottoscritto in data 28.12.2017 tra la Regione Abruzzo e Fi.R.A. S.p.A.;
- con Determina dirigenziale n. 1 del 07.01.2020 si è proceduto ad affidare ad un valutatore indipendente, opportunamente selezionato, la revisione e l’aggiornamento del Rapporto di Valutazione Ex Ante 2017 (VExA 2017) degli Strumenti Finanziari del POR FESR Abruzzo 2014-2020;
- con la DGR n. 76 del 18/02/2020 la Giunta Regionale ha stabilito di destinare le somme attribuibili al contributo dei Fondi Strutturali già impiegati per gli Strumenti di Ingegneria Finanziaria del POR FESR 2007-2013 - Linee di Attività I.2.2 e I.2.4 all’aumento della dotazione finanziaria del Fondo dei Fondi denominato Fondo SAIM (Fondo di Sviluppo Abruzzo per le Imprese) istituito con D.G.R. n. 833/2017 del 27.12.2017 fino all’importo massimo presumibile di € 40.000.000,00, istituendo un’apposita Sezione denominata *“Reimpiego delle risorse POR FESR 2007-2013”*;
- in data 29.05.2020 è stato stipulato il Quarto Addendum all’Accordo di Finanziamento sottoscritto in data 28.12.2017 tra la Regione Abruzzo e Fi.R.A. S.p.A. ai fini dell’istituzione della Sezione del Fondo dei fondi denominata *“Rientri Fondo di rotazione SIF – POR FESR Abruzzo 2007-2013 per l’utilizzo delle risorse dei fondi strutturali già impiegati per gli Strumenti di Ingegneria Finanziaria – SIF - del POR FESR 2007-2013”*;
- con determina dirigenziale n. DPA011/016 del 03/03/2020 l’Autorità di Gestione ha approvato il documento di revisione e aggiornamento del Rapporto Finale del servizio di Valutazione Ex Ante (VExA 2017);
- con la DGR n. 260 del 12 maggio 2020 recante *“Priorità di investimento perseguibili nell’ambito della politica di coesione della Regione Abruzzo 2014-2020 con le risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e del Fondo Sociale Europeo per potenziare i servizi sanitari, tutelare la salute e mitigare l’impatto socio-economico del COVID-19”*, con la quale la Giunta regionale ha adottato un primo provvedimento, del valore complessivo di 37,8 Meuro, al fine di individuare le linee strategiche da perseguire per la riprogrammazione dei PO FESR e FSE per il contrasto alle conseguenze della crisi connessa alla diffusione della pandemia da Covid-19;
- con l’Accordo per la *“Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014- 2020 ai sensi del comma 6 dell’articolo 242 del decreto legge 34/2020”*, sottoscritto,

- in data 16/07/2020, tra la Regione Abruzzo e la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per il Sud, in attuazione della DGR n. 416 del 15/07/2020;
- con DGR n. 350 del 25 giugno 2020 recante *“Attuazione di misure a contrasto dell’Emergenza COVID-2019. Strumenti Finanziari POR FESR Abruzzo 2014-2020. Indirizzi per la modifica dell’Accordo di Finanziamento sottoscritto tra Fi.R.A. SpA e la Regione Abruzzo in data 28.12.2017 così come integrato e modificato dai successivi Addenda”*;
 - con la DGR n. 575 del 21 settembre 2020 recante *“Riprogrammazione dei Fondi FESR e FSE Abruzzo 2014-2020, ai sensi del comma 6, dell’art. 242 del D.L. 34/2020 ai fini del contrasto dell’Emergenza Covid-2019”*, con la quale la Giunta regionale ha approvato gli indirizzi per la riprogrammazione delle risorse rese disponibili sui Programmi operativi regionali FSE e FESR 2014-2020, ai sensi dell’articolo 242, comma 6, del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 (cd. Decreto Rilancio), per potenziare le azioni già intraprese fini del contrasto dell’emergenza Covid-19;
 - con la DGR n. 96 del 22 febbraio 2021 recante *“Misure a supporto delle esigenze di liquidità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica da “Covid-19”. Approvazione dello schema di Accordo e di Convenzione con il MISE e il MEF per l’istituzione della Sezione Speciale del Fondo Centrale di Garanzia denominata Sezione Speciale Regione Abruzzo”*;
 - con determina dirigenziale n. DPA 011/6 del 10 marzo 2021, l’Autorità di Gestione ha approvato il documento denominato *“Addendum al rapporto di Rapporto di Valutazione ex Ante sull’utilizzo degli strumenti finanziari del POR FESR 2014-2020 a norma dell’art. 37(2) g) del REG (UE) 1303/2013 così come modificato dall’art. 2 del REG. (UE) 558/2020”*;
 - in data 12.03.2021 è stata stipulata la Modifica del Quarto Addendum all’Accordo di Finanziamento sottoscritto in data 28.12.2017 tra la Regione Abruzzo e Fi.R.A. S.p.A. ai fini dell’istituzione della Sezione del Fondo dei fondi denominata *“Rientri Fondo di rotazione SIF – POR FESR Abruzzo 2007-2013 per l’utilizzo delle risorse dei fondi strutturali già impiegati per gli Strumenti di Ingegneria Finanziaria – SIF - del POR FESR 2007-2013”*;
 - con la Legge Regionale n. 9 del 18.05.2021 *“Misure a favore delle micro, piccole e medie imprese, con particolare riguardo al settore della ristorazione, a quello turistico-alberghiero, alle filiere ad essi correlate operanti sul territorio della Regione Abruzzo nonché a favore delle imprese che hanno subito restrizioni previste per le “zone rosse” per effetto delle Ordinanze del Presidente della Regione”* sono stati individuati alcuni strumenti finanziari per fare fronte alla crisi di liquidità causata dalla Pandemia da Covid-19 da attuare a seguito della riprogrammazione delle risorse del Fondo dei Fondi SAIM;
 - con la DGR n. 342 del 14.06.2021 recante *“Programmazione 2014-2020. Indicazioni procedurali per l’attuazione degli interventi ex POR FESR e FSE 2014-2020 e per la definizione del Piano operativo complementare 2014-2020 ex articolo 242 del D.L. 34/2020”*, la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni procedurali per gli interventi del POR FESR e FSE 2014-2020 de-programmati ex articolo 242 del D.L. 34/2020 da finanziare, nelle more della effettiva attuazione del Programma complementare Regione Abruzzo di cui all’articolo 242, comma 2, del D.L. 34/2020, mediante anticipazione con le risorse FSC;
 - con la DGR n. 12 del 25.01.2022 recante *“Preso d’atto della sottoscrizione dell’Accordo di Finanziamento per l’istituzione della Sezione Regionale del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI e della Convenzione per la delega di Organismo Intermedio, nell’ambito dell’Azione 3.6.1. del POR FESR 2014-2020, al MISE. Presa d’atto della sottoscrizione della modifica al Quarto Addendum per la gestione del Fondo dei Fondi SAIM”* la Giunta Regionale ha preso atto della modifica del Quarto Addendum all’ Accordo di Finanziamento sottoscritto tra la Regione Abruzzo e Fi.R.A. S.p.A. il 28.12.2017;

visto il documento denominato *“Servizi di aggiornamento e revisione del rapporto finale di valutazione ex ante degli strumenti finanziari del POR FESR 2014-2020 Regione Abruzzo – Addendum Emergenza – Crisi Post Covid 19”*;

si rende necessario stipulare una modifica dell’Accordo di Finanziamento del Fondo dei Fondi SAIM al fine di innovare l’AdF e s.m.i., sottoscritto tra la Regione Abruzzo e Fi.R.A. S.p.A. in data 28.12.2017.

Tale modifica sostituisce integralmente l’AdF del 28.12.2017, così come integrato e modificato dai successivi Addenda e comporta una riapprovazione dei reciproci obblighi tra i contraenti oltre alla modifica/sostituzione di alcune clausole al fine di rendere la disciplina del rapporto univoca e

completa.

Quanto premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue

ART. 1 – Definizioni

1. I termini indicati, al singolare o al plurale, nel corpo del presente Accordo con la lettera maiuscola vanno intesi in riferimento alle definizioni e agli acronimi riportati in grassetto tra virgolette nel presente articolo.
2. Al presente Accordo si applicano le pertinenti disposizioni comunitarie e nazionali, ivi incluse eventuali successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare:
 - a. **«CPR»**: (*Common Prevision Regulation*) il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.
 - b. **«Reg. FESR»**: il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006.
 - c. **«Regolamento Generale di Esenzione»** o **«RGE»**: il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea Serie L 187 del 26.06.2014
 - d. **De Minimis**: il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea Serie L 352 del 24 dicembre 2013.
 - e. **«Codice»**: il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
 - f. **«TUF o Testo Unico della Finanza»**: il D.Lgs, 24 febbraio 1998, n. 58 e ss.mm.ii.
 - g. **«TUB o Testo Unico Bancario»**: il D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e ss.mm.ii.
 - h. **«Regolamentazione dei Mercati Finanziari»**: il complesso della normativa, disposizioni ed istruzioni discendenti dal TUB e dal TUF, inclusi gli atti adottati dalla Banca d'Italia e dalla Consob.
 - i. **«Disciplina Antiriciclaggio»**: il D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e ss.mm.ii.
 - j. **«Disciplina Trasparenza»**: il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.
 - k. **«Disciplina Antimafia»**: D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e ss.mm.ii.
 - l. **«Reg. 480»**: il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo

sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.

- m. «**Reg. 821**»: il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati.
- n. Il **Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione** del POR FESR 2014-2020- Versione 8.0 – Maggio 2021
- o. **Si.Ge.Co – Sistema di Gestione e Controllo** del POR FSE e del POR FESR Abruzzo 2014-2020 – Versione 7.0 – Maggio 2021
- p. **Vademecum del Fondo dei Fondi SAIM**

Al presente Accordo, si applicano, inoltre, le seguenti definizioni ed acronimi

<i>ADA</i>	Autorità di Audit
<i>ADC</i>	Autorità di Certificazione
<i>ADG</i>	Autorità di Gestione
<i>CdS</i>	Comitato di Sorveglianza
<i>CE</i>	Commissione Europea
<i>Costi di Gestione</i>	Costi e commissioni di gestione di cui all'articolo 42, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii e degli articoli 12-13-14 del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 e ss.mm.ii..
<i>Documenti attuativi – Piano Aziendale</i>	Piano aziendale del Fondo dei Fondi. Descrizione degli strumenti finanziari, modelli per il controllo degli strumenti finanziari.
<i>FESR</i>	Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
<i>PO/ POR</i>	Programma Operativo Regionale Abruzzo 2014-2020
<i>Proventi</i>	Interessi e altre plusvalenze generate ai sensi dell'articolo 43 del Regolamento n.1303/2013 e ss.mm.ii
<i>RAA</i>	Relazione Annuale di Attuazione
<i>SF</i>	Strumento Finanziario
<i>SIF</i>	Strumenti di Ingegneria Finanziaria 2007-2013
<i>Si.Ge.Co.</i>	Sistema di Gestione e Controllo
<i>SIE (Fondi)</i>	Fondi Strutturali e di Investimento Europei
<i>UE</i>	Unione Europea

ART. 2 – OGGETTO DELL'ACCORDO, FINALITA' E RISORSE

1. Il presente Accordo regola i rapporti tra la Regione Abruzzo e la società in house providing Fi.R.A. S.p.A. nella sua qualità di soggetto gestore del Fondo dei Fondi denominato "Fondo SAIM – Fondo di Sviluppo Abruzzo per le Imprese" (di seguito FdF) e di gestore delle risorse destinate ad altri Interventi orientati ai medesimi obiettivi del FdF o comunque disciplinati

nell'ambito del presente Accordo.

2. Il Fondo è istituito con l'apporto di risorse del POR FESR Abruzzo 2014/2020 e di ulteriori risorse regionali, specificamente i rientri dei contributi del POR FESR 2007-2013 già impegnati per gli strumenti finanziari, al fine di gestire in modo unitario, flessibile e professionale gli Strumenti finanziari sulla base della Valutazione ex ante adottata ai sensi dell'art. 37 (2) del Reg (UE) n. 1303/2013.
3. In conformità con il POR, il FdF potrà investire, anche sulla base degli eventuali successivi aggiornamenti della Vexa, in diversi Strumenti finanziari (SF) progettati per colmare il fallimento di mercato riscontrato, migliorando l'accesso al credito delle PMI, favorendo nel contempo una più ampia diffusione di strumenti di finanziamento alternativi, più idonei a sostenere le imprese della Regione Abruzzo.
4. Il presente Accordo disciplina, inoltre, Interventi a fondo perduto che concorrono al raggiungimento dei medesimi risultati attesi in corrispondenza dell'obiettivo tematico e delle priorità di investimento considerate come riportato nel successivo quadro sinottico:

Azione	Caratteristiche dell'Azione	Contributo ex POR FdF/Strumenti Finanziari (M€)	Descrizione Strumento finanziario	Totale	Modalità di gestione
Ex Azione 3.5.1	Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro finanza	€ 3.270.272,88	Fondo Prestiti – FRI Start	€ 3.270.272,88	Affidamento diretto
Ex Azione 3.6.1	Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l'espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi più efficienti ed efficaci.	€ 370.663,40	Garanzia e sovvenzione/abbuono di garanzia	€ 370.663,40	Affidamento diretto
Strumento finanziario Legge 9/21	Fondo "Piccolo Prestito" Prestito a tasso 0 diretto al settore turistico-ricettivo	€ 10.000.000	Prestito a tasso 0 diretto al settore turistico-ricettivo	€ 10.000.000	Affidamento diretto
Risorse Regionali Rientri contributi POR FESR 2007-2013	Sovvenzione a fondo perduto in combinazione con il prestito FRI START	€ 930.513,76	Sovvenzione a fondo perduto	€ 930.513,76	Affidamento diretto
Scorrimento graduatorie ex Azione 3.5.1	Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro finanza	€ 2.500.000,00	Fondo Prestiti – FRI Start	€ 2.500.000,00	Affidamento diretto

5. In attuazione di quanto previsto nei commi precedenti, nonché al fine di massimizzare le caratteristiche di flessibilità gestionale assicurate attraverso il Fondo di Fondi, anche in risposta alle mutevoli condizioni di mercato, all'introduzione di nuovi interventi pubblici o alla luce dei risultati conseguiti, il presente Accordo prevede le modalità e le condizioni per possibili future modifiche e/o ampliamenti dell'ambito di applicazione iniziale.
6. Il presente Accordo è valido dalla data della sua sottoscrizione e fino al 31 dicembre 2025, ovvero alla definitiva liquidazione del FdF se precedente.
7. I responsabili dell'esecuzione dell'Accordo ed i relativi recapiti PEC ai quali si intendono validamente effettuate tutte le comunicazioni previste dall'Accordo, sono:
Dott. _____ – Recapito PEC: dpa@pec.regione.abruzzo.it
Dott. _____ – Recapito PEC: firapec@pec.fira.it

ART. 3 – AMBITO DI APPLICAZIONE E OBIETTIVI STRATEGICI

1. Il campo di applicazione del presente Accordo è la gestione unitaria, flessibile e professionale degli interventi realizzati dalla Regione Abruzzo tramite gli Strumenti Finanziari con l'obiettivo di costituire un veicolo per le attività finanziarie della Regione Abruzzo da valorizzare nel medio lungo termine. In particolare, l'obiettivo strategico è quello di dotarsi di uno strumento dedicato a forme di intervento pubblico.
2. La Regione si impegna a destinare a FIRA SpA, ai sensi dell'art. 38, paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 1303/2013, le risorse finanziarie per la gestione del FdF e a provvedere ai relativi appostamenti di bilancio in conformità a quanto previsto dalla normativa europea applicabile ai Fondi SIE e agli strumenti finanziari.
3. La FIRA SpA si impegna ad esercitare l'attività necessaria alla gestione del FdF in applicazione dell'art. 38, paragrafo 4 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e dell'art. 7 del Reg. (UE) n. 480/2014, nel rispetto delle finalità definite dagli obiettivi specifici e dalle azioni del POR FESR, in particolare:
 - a) l'implementazione efficiente ed efficace del FdF e delle altre eventuali risorse, garantendo il rispetto anche da parte dei soggetti attuatori degli SF, dei destinatari e degli eventuali ulteriori soggetti coinvolti, dell'applicazione delle pertinenti normative e disposizioni di riferimento, in particolare in materia di aiuti di Stato (compresi gli adempimenti correlati al Registro Nazionale degli Aiuti), appalti pubblici, gestione concorrente di risorse del bilancio europeo, intermediari e mercati finanziari, nel rispetto dei principi di protezione dell'ambiente e delle pari opportunità;
 - b) la gestione e il controllo sull'attuazione del FdF e delle altre risorse e degli SF implementati nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità e nel rispetto della Regolamentazione sui Fondi SIE anche per quanto riguarda la visibilità dei finanziamenti forniti dall'Unione, la corretta trasmissione dei dati e dei flussi finanziari e delle disposizioni riguardanti la movimentazione, contabilizzazione e liquidazione;
 - c) La definizione e l'attuazione delle procedure per la selezione degli intermediari finanziari e/o dei destinatari finali, compresa l'adozione e la gestione degli avvisi pubblici/bandi
 - d) l'implementazione del sistema di monitoraggio per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria anche in coerenza con quanto stabilito nel Vademecum del Fondo dei Fondi SAIM (Fondo di Sviluppo Abruzzo per le Imprese) costituito ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e s.m.i." approvato con Determinazione Direttoriale n. DPA 237 del 04.07.2019.

Per quanto riguarda il sostegno all'accesso al credito la strategia è imperniata su:

- a) un Fondo Prestiti – Abruzzo FRI (Fondo Rotativo Imprese) Start (Ex Azione 3.5.1) per favorire

la nascita di nuove imprese che siano costituite da meno di 4 anni, sul territorio regionale, attraverso di prestiti finalizzati all'avvio dell'attività, alla penetrazione di nuovi mercati o alla realizzazione di progetti di investimento. Lo strumento contribuisce al raggiungimento degli obiettivi specifici previsti dal POR e alla nascita e al consolidamento strutturale delle mPMI;

- b) un Fondo di garanzia (Ex Azione 3.6.1.) per favorire l'accesso al credito delle imprese con maggiori difficoltà, generando forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi meritevoli. Lo strumento contribuisce al miglioramento del rapporto banche/imprese, attraverso prodotti finanziari innovativi di sostegno all'accesso al credito;
- c) una sovvenzione – contributo a fondo perduto concessa in regime de minimis- in combinazione con i prestiti previsti dall'Azione 3.5.1 – Abruzzo FRI Start, finanziata con le risorse regionali provenienti dai rientri dei contributi dei Fondi Strutturali già impiegati per gli Strumenti di Ingegneria Finanziaria del POR FESR 2007-2013 - Linee di Attività I.2.2 e I.2.4;
- d) Fondo "Piccolo Prestito" Prestito a tasso 0 diretto al settore turistico-ricettivo.

ART. 4 – PIANO AZIENDALE

1. Ai fini dell'attuazione del fondo e degli strumenti è predisposto a cura del soggetto gestore il relativo Piano aziendale, approvato dall'Organo Politico con successivo atto, sulla base del documento denominato "Linee Guida Piano Aziendale" - (**Allegato A**) - parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
2. Nel Piano Aziendale sono definiti, sulla base delle Linee Guida, tra gli altri, i seguenti aspetti:
 - a) Modalità di prosecuzione della gestione del Fondo di Fondi e modalità di attuazione degli strumenti finanziari connessi con particolare riguardo alla descrizione dei destinatari finali di ciascun intervento, alle modalità di istruttoria e valutazione delle istanze, di gestione dei casi di insolvenza e di recupero del credito;
 - b) Gestione e controllo del FdF e dei singoli strumenti finanziari;
 - c) Monitoraggio e reportistica
 - d) Budget pluriennale
 - e) I requisiti e le procedure per la gestione del contributo compresi i requisiti per la contabilità fiduciaria/separata
 - f) I requisiti e le procedure per la gestione degli interessi e altre plusvalenze generate comprese le operazioni/gli investimenti di tesoreria accettabili, e le responsabilità e gli obblighi delle parti interessate;
 - g) Attività di informazione e comunicazione
 - h) Risultati previsti per contribuire al raggiungimento degli obiettivi specifici e i target previsti dal PO FESR/POC/PSC.
3. La Regione, qualora lo ritenga necessario, anche a seguito di proposte pervenute dalla FIRA SpA, può promuovere la modifica del Piano Aziendale".
4. Con riferimento alle macro attività nelle quali si articola il Piano Aziendale si precisa che la corretta implementazione del Piano è assicurata dal Dirigente pro-tempore del Servizio __
____ -.
5. FIRA SpA osserverà per l'intera durata dell'Accordo, e farà osservare ai contraenti a valle, tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di pari opportunità, retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni ed obbligazioni inerenti il rapporto di lavoro del personale e relativa sicurezza sul lavoro, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore.

6. In attuazione del presente Accordo trovano applicazione le disposizioni di legge, le procedure adottate da FIRA SpA, nonché le disposizioni per l'esercizio del controllo analogo esercitato da parte della Regione.

Art. 5 - STRUMENTI FINANZIARI ATTIVATI

I prodotti finanziari a sostegno dell'accesso al credito che saranno inizialmente offerti a valere sulle risorse di cui all'art. 2, sono:

- a) un Fondo Prestiti denominato Abruzzo FRI (Fondo Rotativo Imprese) Start (Azione 3.5.1) per favorire la nascita di nuove imprese che siano costituite da meno di 4 anni, sul territorio regionale, attraverso di prestiti finalizzati all'avvio dell'attività, alla penetrazione di nuovi mercati o alla realizzazione di progetti di investimento. Lo strumento contribuisce al raggiungimento degli obiettivi specifici previsti dal POR e alla nascita e al consolidamento strutturale delle mPMI;
- b) un Fondo di garanzia (Azione 3.6.1.) denominato Abruzzo Crea per favorire l'accesso al credito delle imprese con maggiori difficoltà, generando forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi meritevoli. Lo strumento contribuisce al miglioramento del rapporto banche/imprese, attraverso prodotti finanziari innovativi di sostegno all'accesso al credito;
- c) una sovvenzione – contributo a fondo perduto concessa in regime de minimis- in combinazione con i prestiti previsti dall'Azione 3.5.1 – Abruzzo FRI Start, finanziata con le risorse regionali provenienti dai rientri dei contributi dei Fondi Strutturali già impiegati per gli Strumenti di Ingegneria Finanziaria del POR FESR 2007-2013 - Linee di Attività I.2.2 e I.2.4;
- d) Fondo "Piccolo Prestito" Prestito a tasso 0 diretto al settore turistico-ricettivo.

Gli avvisi da emanare in attuazione di quanto previsto alle lettere a), b) e c) e d) sono predisposti nel rispetto dei criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza e sono valutati preventivamente dall'AdG nel rispetto di quanto previsto dai Manuali operativi.

ART. 6 – VANTAGGIO FINANZIARIO ed AIUTI DI STATO

1. Il FdF non opera come un investitore privato, ma prevede Aiuti di Stato legittimi a livello di Destinatari finali e, se del caso, a livello di gestori, cofinanziatori degli SF, coinvestitori, garanti controgaranti o mutuanti, al fine di garantire il suddetto ruolo di incentivazione nel colmare le carenze di mercato. FIRA SpA garantisce la legittimità degli aiuti di Stato direttamente o indirettamente attivati mediante la gestione del FdF, assumendo tutte le iniziative necessarie affinché le pertinenti norme, inclusa la consultazione e l'alimentazione tramite la Regione delle banche dati nazionali previste dalle leggi nazionali, siano applicate dai gestori degli SF alle imprese coinvolte a valle, ricorrendo a tutti gli strumenti di legge e contrattuali applicabili con la dovuta diligenza, come previsto dall' art. 6 (3) (c) del Reg. (UE) n. 480/2014.
2. Per quanto riguarda gli SF oggetto del campo di applicazione iniziale del presente Accordo non sono previsti aiuti di Stato per gli intermediari finanziari che daranno attuazione ai singoli strumenti finanziari e che saranno individuati mediante procedura di evidenza pubblica, in conformità al diritto europeo e nazionale, che non prevede condivisione dei rischi né dei proventi degli SF.
3. Per quanto riguarda gli aiuti di Stato riconosciuti a livello delle PMI Destinatarie o degli altri soggetti coinvolti:
 - il Fondo Prestiti prevede che le MPMI destinatarie beneficino di un abbattimento rispetto ai tassi di interesse calcolati secondo quanto disposto dalla Comunicazione Interessi;
 - il Fondo di Garanzia, di cui al punto b) dell'Art. 5, prevede la concessione di un aiuto pari all'ESL calcolato secondo la relativa normativa applicabile /metodo nazionale notificato ed approvato;

- la sovvenzione prevede un aiuto in regime de minimis a fondo perduto a fronte del costo sostenuto dalle PMI destinatarie degli aiuti di cui ai punti a) dell'Art. 5 con un'intensità dell'aiuto non superiore al 20%.

ART. 7 – CONTRIBUTO DEL PROGRAMMA, GESTIONE DEI CONTI, RIMBORSI E LIQUIDAZIONE

1. La Dotazione del FdF è pari a Euro 30.000.000,00, oltre le risorse rinvenienti dai contributi del POR FESR 2007-2013 già impiegati negli strumenti finanziari.
2. In sede di modifica dell'Accordo l'importo iniziale è pari a € 17.270.272,88 ed è così composto:
 - € _ _ _ _ _relativi agli accantonamenti al rischio delle garanzie erogate alla data del 14.04.2021 dallo strumento denominato Abruzzo Crea (Azione 3.6.1);
 - € _ _ _ _ _relativi allo strumento finanziario denominato Abruzzo FRI Start (Azione 3.5.1);
 - € _ _ _ _ _ di risorse regionali derivanti dalle rivenienze dei contributi del POR FESR 2007-2014 impiegati negli strumenti finanziari;
 - € _ _ _ _ _ relativo al Fondo "Piccolo Prestito" a Tasso zero, diretto al settore turistico-ricettivo, previsto dalla L.R. 9/21.
3. Le ulteriori risorse, fino a concorrenza dell'importo complessivo di € 30.000.000,00 saranno versate in ragione dell'implementazione di nuovi strumenti finanziari, con modalità che verranno definite in apposito atto e nel rispetto del principio della sana gestione finanziaria e delle pertinenti disposizioni sull'ammissibilità della spesa.
4. Il FdF viene iscritto tra le passività dello stato patrimoniale del bilancio di esercizio di FIRA SpA nella fattispecie di "fondi di terzi in amministrazione" per tutto il periodo che intercorre tra il trasferimento delle risorse e la liquidazione dei fondi da concludersi con la restituzione del patrimonio residuo alla Regione Abruzzo e non contribuisce a costituire il patrimonio netto di FIRA SpA aggredibile da terzi. Il FdF non ha personalità giuridica e si movimenta esclusivamente sui conti correnti bancari dedicati di cui al comma 9 e la modalità di impiego è regolata e vincolata dal presente Accordo.
5. Ove non diversamente disciplinato, le previsioni del presente Accordo riguardanti i contributi del POR si applicano alla corrispondente dotazione patrimoniale, compresi quindi i relativi rimborsi in linea capitale, gli importi liberati per garanzie non escusse e proventi di qualsiasi natura (interessi, ecc.).
6. La Dotazione Iniziale del FdF può incrementarsi per effetto:
 - a. di trasferimenti di risorse previa integrazione del presente Accordo;
 - b. degli interessi o altri proventi finanziari derivanti dalla gestione di tesoreria delle giacenze finanziarie del FdF;
 - c. altri fondi strutturali, nazionali, regionali e di diversa provenienza.
7. La Dotazione Patrimoniale del FdF può decrementarsi per effetto:
 - a. del maturare dei costi di gestione del FdF;
 - b. degli oneri finanziari e commissioni legate alla gestione della tesoreria;
 - d. delle imposte e tasse afferenti l'attività del FdF;
 - e. degli importi restituiti o da restituire alla Regione Abruzzo.
8. FIRA SpA si impegna a registrare e a rendicontare, nel rispetto delle scadenze regolamentari previste per il monitoraggio ed il reporting degli SF, la situazione e le movimentazioni del FdF in accordo con le voci di cui ai commi precedenti, con il dettaglio di quanto imputabile a ogni singola fonte di finanziamento o SF.

9. FIRA SpA si impegna a integrare la rendicontazione contabile del Fondo con la rendicontazione contabile dei singoli SF e le ulteriori informazioni procedurali e di risultato, ove possibile ed opportuno per singoli Destinatari o altri soggetti coinvolti a valle, secondo la reportistica definita dall'Autorità di Gestione, da perfezionare con i singoli gestori anche in un'ottica di interoperabilità dei rispettivi sistemi informatici. A prescindere dalle caratteristiche tecniche dei singoli SF, la struttura dei conti di ciascuno SF deve rappresentare un quadro fedele dei conti dei singoli SF (Stato patrimoniale, Conto Economico e Rendiconto Finanziario) secondo le pertinenti normative, i principi contabili e la normativa specifica applicabile (TUB, TUF, Regolamentazione dei Mercati Finanziari). Inoltre i rendiconti e le relazioni che il soggetto gestore è tenuto a redigere dovranno:
 - a. riportare gli impegni contrattuali assunti dagli SF, anche per singolo Destinatario, e di quelli assumibili per effetto degli Avvisi Pubblici emanati in modo da avere un quadro chiaro della dotazione disponibile ad una certa data, per singolo SF e nel loro complesso, nonché gli indicatori procedurali che consentano di effettuare le dovute previsioni a breve o medio periodo e programmare le eventuali azioni correttive;
 - b. rappresentare le erogazioni realmente effettuate e la spesa ammissibile, i relativi rimborsi e, nel caso delle garanzie, le scadenze previste, nonché i casi e gli stadi di deterioramento delle attività finanziarie, anche per singolo Destinatario, in modo da avere un quadro chiaro della dotazione finanziaria disponibile ad una certa data, per singolo SF e nel loro complesso, nonché gli indicatori che consentano di effettuare le dovute previsioni a breve o medio periodo e programmare il buon andamento del circuito finanziario;
 - c. riportare i dati relativi ai singoli SF e Destinatari utili per verificare l'andamento rispetto ai risultati attesi (indicatori di realizzazione e di risultato), l'ammontare degli aiuti di Stato concessi in termini di ESL, garantendo così registrazioni separate per ciascuna forma di sostegno, l'effetto moltiplicatore sia a livello di SF sia a livello di finanziamento ai Destinatari e l'effetto rotativo
10. FIRA SpA assume l'obbligo di adempiere a tutti gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari, espressamente indicati nella Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. A tal fine, per i movimenti finanziari relativi al presente Accordo, utilizzerà per il FdF il c/c bancario presso la Banca _____ - _____ - IBAN IT _____.
11. Ai sensi dell'art. 3 co. 7 della Legge 136/2010 citata, il contraente individua di seguito le persone delegate ad operare sui sopraindicati conti:

ART. 8 – REIMPIEGO DELLE RISORSE – RITIRO DEI CONTRIBUTI DEI PROGRAMMI EROGATI AGLI STRUMENTI FINANZIARI

1. Ai sensi dell'Art. 44 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, le risorse rimborsate agli strumenti finanziari, a fronte degli investimenti fino al termine del periodo di ammissibilità, sono reimpiegate per ulteriori investimenti, attraverso lo stesso strumento finanziario, conformemente agli specifici obiettivi definiti nell'ambito della priorità e, se del caso, per il rimborso dei costi di gestione sostenuti e pagamento delle commissioni di gestione dello strumento finanziario.
2. Gli interessi generati dalla giacenza nel conto corrente del FdF sono destinati all'incremento del capitale del Fondo in conformità all'articolo 43 del Reg. (UE) n. 1303/2013, salvo diversa disposizione comunicata dalla Regione a FIRA SpA.
3. Il reimpiego delle risorse imputabili al sostegno dei fondi SIE dopo la fine del periodo di ammissibilità sono le seguenti:
 - i. reimpiego per ulteriori investimenti conformemente alle finalità del programma o dei programmi nell'ambito dei medesimi strumenti

finanziari ai sensi dell'art. 45 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

- ii. nel caso di loro disimpegno, reimpiego in altri strumenti finanziari purché le condizioni di mercato dimostrino la necessità di mantenere tale investimento o altre forme di sostegno.
4. Le modalità relative all'uscita delle risorse dallo strumento finanziario sono le seguenti:
- i. restituzione alla Regione Abruzzo in un'unica soluzione dopo la scadenza del presente Accordo contestualmente con la conclusione delle operazioni di rendicontazione. La somma da restituire è costituita dai finanziamenti originari, maggiorata degli interessi generati sulla giacenza, dalle risorse rimborsate o restituite al Fondo, dagli eventuali importi recuperati e diminuito delle perdite;
 - ii. restituzione entro 30 giorni alla Regione Abruzzo dal recupero, delle eventuali somme recuperate in relazione alle perdite derivanti dall'eventuale default del destinatario finale.
5. Le condizioni di un eventuale ritiro o ritiro parziale dei contributi dei programmi erogati agli strumenti finanziari, compreso il fondo di fondi, sono individuate nello scarso utilizzo della dotazione finanziaria stimata per lo strumento.

ART. 9 – GOVERNANCE DEL FONDO

Le disposizioni volte a garantire che gli organismi di attuazione degli strumenti finanziari gestiscano detti strumenti in modo indipendente e conformemente alle norme professionali pertinenti, e agiscano nell'interesse esclusivo delle parti che forniscono i contributi allo strumento finanziario, sono le seguenti:

- 1. autonomia gestionale e organizzativa nel rispetto e in osservanza del Disciplinare per il controllo analogo sulle società in house della Regione Abruzzo, approvato con DGR n. 109 del 15.03.2017;
- 2. piena attuazione dei principi di semplificazione, correttezza e trasparenza amministrativa nonché il rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo tutela dei dati personali, correttezza finanziaria e contenimento dei costi.

E' istituito un comitato di governance mediante apposito atto che svolge un'attività di monitoraggio dell'attuazione degli SF.

ART. 10 – MONITORAGGIO, CONTROLLO E AUDIT

- 1. Le attività di monitoraggio, gestione e controllo, nel caso del FdF si basano su una efficace impostazione della selezione dei gestori degli SF e dei relativi Accordi di Finanziamento, tali da garantire che ci siano i presupposti contrattuali che consentano di verificare, nel corso dell'intero periodo di programmazione, che il FdF e le altre risorse siano investiti in SF conformi alla legislazione applicabile, al POR, alle disposizioni di attuazione del Programma ed al presente Accordo.
- 2. FIRA SpA deve garantire la gestione ed il controllo delle operazioni mediante sistemi e procedure articolate in una pista di controllo adeguata per tutto il periodo di validità dell'Accordo. In particolare, dovranno essere assicurate:
 - a. la conformità, alla legislazione vigente degli Accordi di Finanziamento stipulati con i gestori dei singoli SF e delle loro eventuali modifiche. FIRA SpA dovrà assicurarsi che i gestori conservino, con sistemi e procedure atte a garantire una pista di controllo

adeguata, tutta la documentazione che attesti la conformità delle operazioni. A titolo esemplificativo:

- le domande presentate dai Destinatari o dagli altri soggetti coinvolti nell'attuazione degli SF, inclusi i documenti giustificativi previsti dagli Avvisi Pubblici o eventuali integrazioni, le dichiarazioni e le informazioni richieste per verificare la legittima concessione di aiuti di Stato e di vantaggi economici pubblici, le check list di controllo, i documenti istruttori, le informazioni acquisite (es. DURC, certificazione ai sensi della Normativa Antimafia, etc.) le relazioni, le delibere e gli altri atti interni previsti dalle procedure dei gestori degli SF previste o richiamate dall'Accordo di Finanziamento, anche con riferimento alla prevenzione dei conflitti di interesse;
 - gli accordi contrattuali sottoscritti dal Gestore dello SF e dai Destinatari;
 - le prove del fatto che il sostegno fornito attraverso lo strumento finanziario è stato utilizzato per la finalità prevista, come ad esempio le relazioni dei destinatari circa la realizzazione dei programmi di investimento;
 - la sistematica registrazione delle altre informazioni ivi previste per i rendiconti e le relative evidenze documentali;
- a. la legittimità dei Costi di Gestione del FdF nonché degli altri movimenti economici, finanziari e patrimoniali propri del FdF e la eleggibilità di quelli considerati spesa ammissibile;
 - b. la legittimità ed il rispetto dei criteri di selezione degli Avvisi Pubblici e della relativa modulistica;
 - c. la legittimità degli standard contrattuali e di comunicazione tra i singoli gestori degli SF ed i destinatari e gli eventuali ulteriori soggetti coinvolti nell'attuazione degli SF, ivi compresa la loro idoneità per recuperare con la dovuta diligenza gli importi viziati da irregolarità;
 - d. la correttezza dei conti relativi ai singoli SF;
 - e. l'eleggibilità della spesa ammissibile e delle erogazioni;
 - f. la correttezza degli importi restituiti.

ART. 11 – INFORMAZIONE

1. FIRA SpA assicura, direttamente e attraverso i gestori degli SF, che siano fornite le informazioni per l'accesso al sostegno da parte dei destinatari finali, accertandosi che ciascun soggetto coinvolto a valle operi in tale direzione con i propri contraenti o potenziali contraenti garantendo che a tutti i livelli siano rispettati gli obblighi in materia di informazione e pubblicità definiti all'articolo 115 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 in conformità con quanto previsto all'allegato XII del Reg (UE) n. 1303/2013 ed al capo II del Reg. (UE) 821/2014.

ART. 12 – COSTI DI GESTIONE

1. Per le attività riguardanti la gestione del FdF, oggetto del presente Accordo, ad eccezione della gestione della sovvenzione a fondo perduto in combinazione con il Prestito FRI START, **dalla data del 29.04.2018 e fino alla data della sottoscrizione dell'Accordo così come modificato**, a FIRA saranno riconosciuti i seguenti costi di gestione, così suddivisi:
 - a) Remunerazione di base, da calcolarsi annualmente sull'importo cumulato versato come dotazione del Fondo ad esclusione di quella dedicata all'impiego delle risorse regionali.
 - ✓ 3% (tre per cento) per i primi dodici mesi dopo la sottoscrizione dell'Accordo;
 - ✓ 1% (uno per cento) per i successivi dodici mesi;

- ✓ 0,5% (zero virgola cinque per cento) l'anno dei contributi del programma versati al fondo di fondi per i successivi anni fino alla data della sottoscrizione dell'Accordo così come modificato.
- b) Remunerazione di risultato, da calcolarsi annualmente nella misura massima dello 0,5% (zero virgola cinque per cento) sull'importo cumulato versato dal Fondo come dotazione finanziaria degli SF.

E nel rispetto dei seguenti importi già definiti:

ccccAnno 1 Periodo 30.04.2018 – 29.04.2019	Anno 2 Periodo 30.04.2019 – 29.04.2020	Anno 3 Periodo 30.04.2020 – 29.04.2021
€ 454.472,60	€ 75.000,00	€ 37.500,00

secondo un calcolo pro rata temporis dalla data dell'effettivo versamento al fondo di fondi fino al termine del periodo di ammissibilità e secondo una metodologia di calcolo basata sulla performance.

2. Per quanto riguarda la gestione della sovvenzione a fondo perduto in combinazione con il Prestito FRI START verranno riconosciuti costi di gestione pari a € 56.126,89 calcolati nel rispetto della percentuale massima del 6,419% di € 874.386,87, le risorse effettivamente impiegate come sovvenzione in combinazione dello strumento finanziario Fri Start;
3. Per le attività riguardanti la gestione del FdF, **dalla data di sottoscrizione dell'Accordo così come modificato**, a FIRA saranno riconosciuti i seguenti costi di gestione:
 - a) Remunerazione di base, da calcolarsi annualmente sull'importo cumulato versato come dotazione del Fondo
 - ✓ 0,5% (zero virgola cinque per cento) l'anno dei contributi versati al fondo sino alla data di chiusura del Fondo ovvero di liquidazione, qualora antecedente;
 - b) Remunerazione di risultato, da calcolarsi annualmente nella misura massima dello 0,5% (zero virgola cinque per cento) sull'importo cumulato versato dal Fondo come dotazione finanziaria degli SF.
4. L'importo dei costi di gestione per le attività riguardanti l'attuazione del FdF, è determinato nella percentuale massima del 6,419% (seivirgolaquattrocentodiciannove per cento) dell'importo inizialmente versato al Fondo (€ 17.270.272,88), ovvero nell'importo massimo di 1.108.659,22 (6,419% x € 17.270.272,88) inteso come l'importo aggregato dei costi di gestione durante il periodo di ammissibilità di cui all'art. 65, paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 1303/2013.
5. Nel caso di importi versati al Fondo o restituiti dal Fondo o dagli SF nel corso dell'anno, la remunerazione dovrà calcolarsi pro-rata temporis.
6. Nel caso di integrazioni all'Accordo che ne aumentino la dotazione iniziale, per ogni singola integrazione le misure sopraindicate si applicano con riferimento agli stessi termini, a decorrere dalla data di sottoscrizione delle rispettive integrazioni.
7. Nessun'altra retribuzione, diretta o indiretta, potrà essere riconosciuta a FIRA per l'esecuzione del presente Accordo.
8. Il pagamento dei corrispettivi avverrà in due quote semestrali, entro 30 giorni dall'approvazione delle relazioni semestrali sulle attività e dietro presentazione di apposita documentazione riepilogativa della spesa per la gestione del FdF e delle altre risorse nel rispetto degli artt. 12 e 13 del Reg. (UE) n. 480/2014 e della Nota Egisif 15-0021-01 del 26/11/2015 e nel rispetto delle procedure previste dal Manuale delle procedure AdG Fesr 2014-2020.

9. La fatturazione sarà preceduta dall'espletamento dei controlli di primo livello da parte dei competenti Uffici della Regione Abruzzo.
10. Resta inteso che FIRA si impegna in proprio e si impegna a far rispettare ai gestori degli SF, il divieto di non farsi remunerare per la medesima attività o prestazione dai rispettivi contraenti a monte o a valle.
11. I costi e le commissioni di gestione sono quantificati in sede di affidamento del Fondo dei Fondi a Fi.R.A. S.p.A. in attuazione dell'art 192 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii..

ART. 13 – MODALITA' DI REVISIONE DELL'ACCORDO

1. Le parti potranno di comune accordo rivedere in tutto o in parte le clausole contrattuali qualora dovessero intervenire modificazioni della normativa di riferimento che potrebbero comportare un mutamento delle modalità di svolgimento delle attività in oggetto o delle condizioni di affidamento delle attività medesime.
2. Le modifiche e gli adeguamenti previsti nel presente articolo saranno formalizzati per iscritto e non comporteranno revoca dell'affidamento oggetto del presente Accordo né deroga alla durata di quest'ultimo.

ART. 14 – DURATA DELL'ACCORDO

1. Le parti concordano che le disposizioni previste dal presente accordo siano valide fino al 31.12.2025, fermo restando l'impegno da parte di Fi.R.A S.p.A. ad assicurare lo svolgimento di tutte le attività finalizzate alla chiusura del Fondo, anche oltre il termine del 31.12.2025.

ART. 15 – REVOCA DELL'ACCORDO

1. Il presente Accordo potrà essere revocato da parte della Regione per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse, salvo il riconoscimento di equo indennizzo nei confronti di FIRA nel caso in cui la revoca non sia resa necessaria da normativa sopravvenuta.

ART. 16 – RISOLUZIONE DELL'ACCORDO

1. Fatta salva la revoca di cui all'art. 16, il presente Accordo si risolve qualora le Parti abbiano commesso gravi, ripetute e rilevanti inadempienze rispetto agli impegni assunti nello stesso, avuto riguardo all'interesse dell'altra.
2. La Regione, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, deve contestare a FIRA l'inadempienza riscontrata entro 30 (trenta) giorni, intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento entro un termine che verrà concordato tra le Parti. A seguito della predetta contestazione, FIRA può presentare proprie controdeduzioni entro i successivi 30 (trenta) giorni.
3. Qualora, a seguito della contestazione o dell'intimazione di cui sopra, FIRA non elimini entro il termine convenuto le cause dell'inadempimento ovvero, qualora la Regione non ritenga accettabili e soddisfacenti i motivi addotti nelle controdeduzioni, può essere richiesta la risoluzione.

ART. 18 - PENALI

1. Qualora si riscontrino violazioni delle prescrizioni contrattuali o ritardi nell'esecuzione, la Regione Abruzzo procede, tramite PEC, all'immediata contestazione delle circostanze rilevate. Il Soggetto Gestore potrà inviare le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di cinque giorni lavorativi dalla formale contestazione.
2. Decorso il suddetto termine, qualora non pervengano le giustificazioni o le stesse non siano ritenute valide, si procederà all'applicazione delle seguenti penali:

- a) ritardo nell'esecuzione rispetto alla tempistica concordata: penale pari a € 200 (euro duecento/00) per ogni giorno di ritardo salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno;
 - b) prestazioni non conformi a quanto indicato nelle modalità di espletamento descritte nel presente capitolato, nel piano di dettaglio e nell'offerta: penale variabile tra € 300,00 (euro trecento/00) e € 1.000,00 (euro mille/00) per ogni inadempimento riscontrato e a seconda della gravità;
 - c) per ogni modifica non autorizzata del team di lavoro: penale pari a € 1.000,00 (Euro mille/00) per ogni persona sostituita senza autorizzazione e per ogni giorno di inadempimento.
- 3. Per la rifusione dei danni ed il pagamento delle penalità, la Regione potrà rivalersi, mediante trattenute e/o compensazione, sugli eventuali crediti del contraente.
 - 4. L'inesatto adempimento o i ritardi, determinati da cause di forza maggiore, dovranno essere previamente o tempestivamente comunicati dal Soggetto Gestore a mezzo di posta elettronica certificata.

ART. 17 - VARIE

- 1. L' Accordo è regolato dalla Legge Italiana.
- 2. Per qualunque controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione dell'Accordo, è esclusivamente competente il Foro di L'Aquila.
- 3. I rapporti tra la Regione Abruzzo e FiRA S.p.A. per la gestione del Fondo dei Fondi SAIM sono regolati esclusivamente dalla presente modifica dal momento della sua sottoscrizione.
- 4. Sono a totale ed esclusivo carico di FIRA S.p.A. le spese per la stipula dell'Accordo ed ogni relativo onere fiscale correlato, ivi comprese le spese di bollo e di copie.
- 5. L'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole dell'Accordo sarà confinata alla sola clausola invalida o inefficace e non comporterà l'invalidità o l'inefficacia dell'Accordo.
- 6. Ogni modifica successiva dell'Accordo dovrà essere stabilita per iscritto.

L'Aquila, _ _ _ _ _

Allegato allo Schema di Modifica dell'Accordo di Finanziamento del Fondo dei Fondi SAIM del 28.12.2017 e s.m.i.

1. Struttura del Piano Aziendale
2. Overview mercati e interventi pubblici
3. Modalità di prosecuzione della gestione del Fondo di Fondi e modalità di attuazione degli strumenti finanziari connessi (riportare il dettaglio delle modalità di attuazione degli strumenti)
 - 3.1 Destinatari finali di ciascun intervento
 - 3.2 Istruttoria e valutazione
 - 3.3 Assistenza ai destinatari finali
 - 3.4 Modalità di gestione dei casi di insolvenza delle imprese destinatarie
 - 3.5 Procedure di recupero del credito e contenzioso
4. Gestione e controllo del FdF e dei singoli strumenti finanziari (*anche in riferimento alla Manualistica adottata dall'AdG*)
5. Attività di monitoraggio e reportistica (*anche in riferimento alla Manualistica adottata dall'AdG*)
 - 5.1 Controlli
 - 5.2 Attività di tesoreria
 - 5.3 Attività di comunicazione
6. Budget pluriennale
 - 6.1 budget dei costi di natura ripetitiva (*es. personale con indicazione del gruppo di lavoro per ciascuno degli strumenti finanziaria attivati*)
 - 6.2 budget dei costi di natura non ripetitiva
7. I requisiti e le procedure per la gestione del contributo compresi i requisiti per la contabilità fiduciaria/separata
8. I requisiti e le procedure per la gestione degli interessi e altre plusvalenze generate comprese le operazioni/gli investimenti di tesoreria accettabili, e le responsabilità e gli obblighi delle parti interessate;
9. Attività di informazione e comunicazione
10. Risultati previsti per contribuire al raggiungimento degli obiettivi specifici e i target previsti dal PO FESR/POC/PSC